

proposta di atto amministrativo n. 47/12

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 18 giugno 2012

—————

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
DEL SISTEMA EDUCATIVO MARCHIGIANO
PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014
DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112, ARTICOLO 138

—————

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il d.p.r. 31 marzo 1998, n. 112, articoli 138 e 139 che definisce compiti e funzioni attribuiti alle Regioni e agli Enti locali in materia di istruzione scolastica;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e i successivi decreti di attuazione;

Richiamato il d.l. 25 giugno 2008, n. 112 recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare l'articolo 64 in cui sono evidenziate le principali innovazioni che verranno introdotte nel sistema dell'istruzione a partire dall'a.s. 2009/2010, previa approvazione dei relativi regolamenti;

Visto il documento Piano programmatico predisposto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, della citata legge 133/2008;

Visto il d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81, avente ad oggetto: "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233 "Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto";

Visto il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 87 recante: "Norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto d.p.r. 15 marzo 2010, n. 88 recante: "Norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89 recante: "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007), che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione;

Visto il regolamento del MPI del 22 agosto 2007, n. 139 che reca: "Norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";

Visto il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", che, al capo III prevede i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui la Regione, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, deve garantire il funzionamento, anche in relazione all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione dall'a.s. 2010-2011;

Visto l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 concernente: "Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 2, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226" con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 27, comma 2, del d.lgs. 226/2005;

Visto il d.m. 4/2011 di adozione delle Linee guida di cui all'Intesa sancita in Conferenza unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

Visti:

- l'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di I e FP di cui al d.l. 17 ottobre 2006, n. 226;
- l'Accordo approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011 (rep. Atti n. 137 – CSR) riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di I e FP di cui al d.l. 17 ottobre 2006, n. 226, recepito con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca in data 11 novembre 2011;
- l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 (repertorio atti n. 21/CSR del 19 gennaio 2012);

Visto l'allegato A della d.g.r. n. 322 del 19 marzo 2012 che elenca le figure di riferimento relative alle qualifiche professionali di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale a cui le Province devono far riferimento nella predisposizione dell'elenco delle qualifiche triennali da attivare negli Istituti professionali nell'anno scolastico 2013/2014;

Richiamata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009, la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 4, lettere f/bis) e f/ter) del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 297 del 9 febbraio 2000 relativa all' "Approvazione del piano regionale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella Regione Marche. D.p.r. 18 giugno 1998, n. 233" e le successive modificazioni ed integrazioni alla deliberazione stessa;

Considerato che l'articolo 19 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede, tra l'altro, al comma 4 che: "Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche";

Considerato l'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che stabilisce "All'articolo 19, comma 5, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 la parola "500" è sostituita dalla seguente: "600" e la parola "300" è sostituita dalla seguente: "400";

Considerato che l'articolo 19 sopra richiamato è stato impugnato innanzi alla Corte Costituzionale da parte di alcune Regioni in quanto ritenuto costituzionalmente illegittimo a fronte di norme di dettaglio dettate dal legislatore nazionale nella materia del dimensionamento della rete scolastica appartenente alla competenza esclusiva delle Regioni;

Considerato che con deliberazione n. 40 del 24 gennaio 2012 la Regione ha recepito quanto disposto dalla normativa, in riferimento alla soppressione dei Circoli Didattici e scuole secondarie di 1° grado, e le Province di Ancona, Ascoli Piceno Fermo e Macerata hanno costituito sui loro territori Istituti Comprensivi;

Considerato, inoltre, che con la deliberazione n. 40/2012 l'Assemblea legislativa delle Marche ha deliberato che le articolazioni concesse con il medesimo atto agli Istituti tecnici e professionali si attivino dall'anno scolastico 2014/2015;

Considerate le richieste di modifica di tale data pervenute sia da Enti locali che dalle Istituzioni scolastiche;

Viste le circolari MIUR n. 110 del 29 dicembre 2011 e n. 14 del 23 gennaio 2012 e la nota n. 246 del 30 gennaio 2012 del Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni;

Vista la d.g.r. n. 283 del 2 marzo 2012 concernente: "D.p.r. n. 87 del 15 marzo 2010 e n. 88 del 15 marzo 2010 - Criteri e modalità per l'attivazione delle opzioni negli Istituti Tecnici e professionali" con la quale la Giunta regionale ha stabilito le procedure per consentire agli Istituti Tecnici e Professionali, nelle more del formale perfezionamento dei decreti interministeriali necessari, di attivare già dall'anno 2012/2013 le opzioni di cui alle circolari MIUR n. 110 del 29 dicembre 2011 e n. 14 del 23 gennaio 2012 e alla nota n. 246 del 30 gennaio 2012 del Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni;

Considerato che le Province hanno trasmesso l'elenco delle opzioni con le seguenti note:

- Provincia di Ancona prot. n. 42220 del 20 marzo 2012 e n. 71090 del 10 maggio 2012;
- Provincia di Ascoli Piceno prot. n. 13324 del 22 marzo 2012;
- Provincia di Fermo prot. n. 11218 del 22 marzo 2012;
- Provincia di Macerata prot. n. 20078 del 22 marzo 2012 e n. 25013 del 12 aprile 2012;
- Provincia di Pesaro 19723/2012 del 26 marzo 2012;

Considerato che è in corso di approvazione lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei Licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89";

Considerato che il dimensionamento delle rete scolastica deve essere ispirato ad una prospettiva di medio lungo termine (andamento, situazione attuale, bacino attuale, previsioni) perché l'assetto di una scuola non può essere messo in discussione e cambiato di frequente (la scuola per elaborare, omogeneizzare e attuare i piani dell'offerta formativa necessita di una certa stabilità nel tempo);

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale:

D E L I B E R A

- 1) di stabilire che le Province predispongano un elenco dell'offerta formativa degli Istituti professionali in riferimento ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale, nel-

l'ambito delle 22 figure tecniche professionali di cui agli Accordi tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e di cui all'allegato A della d.g.r. n. 322 del 19 marzo 2012, in esito ai bisogni formativi del proprio territorio, per l'anno scolastico 2013/2014;

- 2) di approvare l'elenco delle opzioni da attivare dall'anno scolastico 2012/2013 predisposto ai sensi della d.g.r. n. 283 del 2 marzo 2012, che costituisce l'allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di stabilire che sia completata nel territorio regionale l'istituzione degli Istituti Comprensivi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111 e ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);
- 4) di stabilire che le articolazioni approvate con deliberazione n. 40/2012 siano rese attive dall'Ufficio scolastico regionale con decorrenza anno scolastico 2013/2014;
- 5) di approvare gli indirizzi per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e per l'organizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2013/2014 di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

Il presente atto, che detta criteri e modalità per la programmazione della rete scolastica nella regione Marche per l'anno scolastico 2013/2014, si colloca in un periodo in cui le normative nazionali (d.p.r. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 sul riordino degli Istituti Tecnici, degli Istituti Professionali e dei Licei, decreto del 15 giugno 2010 che recepisce l'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome il 29 aprile 2010 e successivi Accordi, linee guida per l'leFP, provvedimenti per il contenimento della spesa) incidono profondamente sul sistema dell'istruzione e della istruzione e formazione professionale.

Nell'esercitare la funzione di programmazione territoriale, pertanto, occorre tenere presenti da un lato i vincoli che pesano su tale processo, legati al contenimento della spesa pubblica, che limitano la disponibilità della dotazione organica, dall'altro le specificità presenti nel sistema, quali la rilevanza del servizio scolastico nelle aree montane anche in funzione di presidio culturale, sociale ed economico del territorio, il costante incremento degli iscritti anche di cittadinanza straniera, l'aumento della domanda di scuola dell'infanzia e di tempo scuola ed i casi di disagio e di abbandono.

La Giunta regionale con delibera n. 283 del 2 marzo 2012 ha stabilito le procedure per consentire agli Istituti Tecnici e Professionali, nelle more del formale perfezionamento dei decreti interministeriali necessari, di attivare già dall'anno 2012/2013 le opzioni di cui alle circolari MIUR n. 110 del 29 dicembre 2011 e n. 14 del 23 gennaio 2012 e alla nota n. 246 del 30 gennaio 2012 del Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni. La Giunta ha inoltre approvato i criteri sulla base dei quali le Province hanno esaminato le richieste di nuove opzioni formulate dalle Istituzioni scolastiche.

Le Istituzioni scolastiche richiedenti dovevano avere:

- già autorizzato l'indirizzo e/o l'articolazione necessaria per l'avvio dell'opzione;
- risorse umane e laboratori adeguati all'opzione richiesta;
- un numero di classi e alunni tale da formare classi intere;
- coerenza con i percorsi avviati e finalizzati al rilascio della qualifica triennale regionale in

regime di sussidiarietà integrativa negli Istituti Professionali, laddove esista una relazione;

- pareri favorevoli espressi dagli Organi collegiali;
- una competenza specifica e consolidata.

Le Province, esaminate le proposte, hanno acquisito il parere scritto di fattibilità dell'Ufficio scolastico regionale, e hanno trasmesso l'elenco delle opzioni alla Regione e all'Ufficio scolastico regionale entro i tempi stabiliti.

Le opzioni proposte dalle Province sono state inserite con riserva nel sistema informativo del MIUR e costituiscono l'allegato B del presente atto di cui ne è parte integrante e sostanziale.

1) Criteri generali

La programmazione deve essere svolta all'interno degli ambiti funzionali di cui alla deliberazione n. 105 del 1° ottobre 2003 con la quale la Regione ha definito gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 138 del d.lgs. 112/98 individuandoli nei bacini dei Centri per l'impiego, istituiti dalla Giunta regionale con deliberazione dell'11 ottobre 1999, n. 2498, modificata successivamente con deliberazione del 30 gennaio 2001, n. 202 e con deliberazione del 27 luglio 2009 n. 1214.

La Regione impegna UPI, UNCEM ed ANCI a proporre criteri per la razionalizzazione dei punti di erogazione del servizio, per la ricerca delle soluzioni più favorevoli per gli studenti e le famiglie dei propri territori compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Per tale finalità la Regione mette a disposizione i dati della propria anagrafe regionale degli studenti.

Per l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) che stabilisce "All'articolo 19, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 la parola "500" è sostituita dalla seguente: "600" e la parola "300" è sostituita dalla seguente: "400", al fine di non diminuire il numero delle autonomie scolastiche, Comuni e Province possono effettuare operazioni di riorganizzazione della rete scolastica, anche prevedendo soppressioni, fusioni, sdoppiamenti e cambi di aggregazione di scuole o parti di esse (plessi, sezioni staccate, succursali), con particolare riferimento all'accorpamento e alla soppressione di plessi scolastici di pic-

cole dimensioni, a fronte di attenta valutazione del mantenimento, principalmente nelle aree montane, di un presidio scolastico significativo in termini di qualità, sostenibile nel lungo periodo e al quale vengano assicurati adeguati servizi di supporto per l'accesso e la frequenza. In considerazione dell'ampiezza degli interventi richiesti dalla norma citata è indispensabile che la programmazione sia governata a livello territoriale in un'ottica complessiva, che individui le esigenze prioritarie e adotti in modo coordinato, le soluzioni più idonee.

Non è consentito istituire Istituti omnicomprensivi in quanto la Regione Marche non è caratterizzata da zone di particolare isolamento, né da piccole isole.

2.1) I Comuni competenti per le Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, per le richieste di modifica della rete scolastica, intesa sia come dimensionamento delle Istituzioni scolastiche che come variazione dell'offerta formativa, devono attenersi anche ai seguenti criteri particolari:

- a) considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- b) considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- c) verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.).

2.2) Le Province competenti per la Scuola secondaria di 2° grado dovranno attenersi per la programmazione della rete scolastica intesa sia come dimensionamento delle istituzioni scolastiche che come variazione dell'offerta formativa, anche ai seguenti criteri particolari:

- a) considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito di riferimento e dei flussi di mobilità volontari o indotti;
- b) verificare la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori;
- c) considerare l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- d) considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole;
- e) conseguire una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio dell'ambito funzionale di riferimento, rispettando le vocazioni produttive ed occupazionali espresse dal territorio stesso;
- f) è possibile procedere a istituzioni, soppressioni, fusioni, sdoppiamenti e cambi di

aggregazioni di scuole o parti di esse (plessi, sezione staccate, succursali) tra istituti a medesima vocazione e nella prospettiva di potenziare la formazione di poli tra Istituti Tecnici e Professionali.

Le Province, in stretto rapporto con le parti sociali e datoriali, dovranno elaborare un piano di offerta formativa che istituisca nuovi indirizzi di studio aggiuntivi rispetto a quanto già autorizzato, solo per eccezionali e documentate esigenze dell'istituto scolastico e del territorio.

Le Province nella proposta di nuovi indirizzi di studio dovranno produrre una analisi relativa:

- ai caratteri che rivestono importanza ai fini economici e sociali,
- ad accordi tra Provincia, Istituti Scolastici, Distretti produttivi e gli altri stakeholder del territorio;
- alle esperienze ed ai possibili sviluppi delle attività di alternanza scuola lavoro, al fine di raccordare maggiormente il sistema scolastico, il sistema della ricerca, il sistema dell'Istruzione e Istruzione e Formazione professionale con il mondo del lavoro.

Non è possibile istituire indirizzi già esistenti nell'ambito funzionale. Negli ambiti funzionali con popolazione superiore a 200.000 abitanti si possono istituire indirizzi già esistenti motivandone la necessità.

Ogni Provincia deve raccordarsi con le Province limitrofe per verificare l'esistenza di indirizzi affini o uguali nelle aree geograficamente situate in prossimità dei confini e darne conto nella proposta.

La possibilità di istituire un nuovo indirizzo si esercita a condizione che:

- siano già disponibili aule, adeguati attrezzature e laboratori;
- per la classe prima, o comunque per le classi iniziali dell'indirizzo, vi sia un consistente numero di iscritti pari almeno a 27 allievi (articolo 16 d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81). Ciò al fine di garantire la prosecuzione del percorso con un sufficiente numero di alunni per classe e di non dover ricorrere alle classi articolate, dando quindi una prospettiva di consolidamento, di sviluppo e di qualità alla nuova offerta.

Ai sensi di quanto disposto dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei Licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89" è possibile istituire una sola sezione di liceo sportivo per ogni Provincia.

La sezione di Liceo sportivo deve essere atti-

vata esclusivamente presso un liceo scientifico che abbia a disposizione impianti ed attrezzature ginnico sportive adeguate. Ulteriori criteri di selezione dell'Autonomia Scolastica cui attivare tale selezione sono:

- la raggiungibilità con i mezzi pubblici;
- il numero più basso degli alunni dell'Autonomia scolastica.

I nuovi indirizzi non attivati, compreso l'indirizzo sportivo, per carenza di alunni iscritti, sono soppressi automaticamente con la programmazione dell'anno scolastico successivo.

3. Programmazione territoriale dei percorsi di Istruzione Formazione professionale

La programmazione territoriale dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione deve tenere conto dei seguenti principi generali:

- a) valorizzare l'esperienza didattica e formativa e il potenziale strumentale di cui dispongono le Istituzioni scolastiche;
- b) considerare prioritariamente l'interesse degli utenti del servizio scolastico/formativo, con specifico riferimento alla necessità delle famiglie di orientarsi in un quadro dell'offerta chiaro e stabile;
- c) perseguire l'obiettivo della continuità e del consolidamento dell'offerta, ponendo grande attenzione alla presenza di adeguate condizioni di contesto, dalle strutture ai laboratori didattici, dalla stabilità del personale ad un clima di condivisione e collaborazione che favorisca la ricerca educativa, il confronto culturale, l'inclusione socio-educativa di tutti gli studenti quale valore fondante del sistema formativo regionale;
- d) garantire un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità. Vanno a tal fine valutati tutti gli elementi adeguati alla finalità, con particolare riferimento alla disponibilità, in termini quali-quantitativi, delle necessarie strutture: aule, attrezzature, laboratori, ed al bacino di utenza, per dare prospettiva di consolidamento e crescita all'offerta, e conseguentemente garanzia di rafforzamento della autonomia scolastica e formativa;

Le Province, nei loro atti, dovranno evidenziare il percorso effettuato e acquisire il parere obbligatorio delle Istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli organi collegiali.

4. Atti deliberativi e scadenze

Le operazioni di dimensionamento, come pure quelle relative alla soppressione e alla isti-

tuzione di nuovi indirizzi di studio, e della programmazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale devono essere predisposte da Comuni e Province tramite un ampio ed efficace sistema di concertazione con la componente scuola, con le Istituzioni scolastiche interessate all'interno di ciascun ambito funzionale di appartenenza e con gli Ambiti territoriali provinciali dell'Ufficio scolastico regionale.

4.1) Atti deliberativi e scadenze

I Comuni adottano i piani relativi al dimensionamento con apposito atto deliberativo, che trasmettono alla Provincia di appartenenza, nei tempi stabiliti dalla Provincia stessa.

Le Province predispongono gli atti di programmazione della rete scolastica per le istituzioni scolastiche di loro competenza.

Le Province approvano i piani provinciali di programmazione della rete delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

I piani provinciali devono comprendere:

- i piani approvati dai Comuni che hanno proposto variazioni alla loro rete scolastica con relativa istruttoria per ciascuna variazione richiesta, comprese le delibere degli organi collegiali delle scuole;
- per le determinazioni di competenza della Provincia, le delibere degli organi collegiali delle scuole;
- il piano dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione professionale in riferimento ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle 22 figure tecniche professionali di cui agli accordi tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano evidenziando in particolare i percorsi triennali da attivare all'interno di ciascuna Istituzione scolastica di istruzione professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio del diritto-dovere.

Per la programmazione dell'offerta per l'a.s. 2013/2014, si sottolinea la rilevanza del coinvolgimento degli Uffici scolastici di ambito territoriale, sedi di competenze e conoscenze particolarmente utili per contribuire alle azioni di ottimizzazione e di innalzamento qualitativo dell'offerta.

Il piano provinciale, prima dell'approvazione, deve essere sottoposto a concertazione con le parti sociali presenti nel territorio provinciale.

I verbali di concertazione devono essere allegati al piano provinciale.

Le Province trasmettono i piani provinciali di programmazione della rete scolastica alla

Regione e all'Ufficio scolastico regionale entro il 31 ottobre.

Acquisito il parere dell'Ufficio scolastico regionale, la Giunta regionale, valutato il rispetto dei piani provinciali con i criteri stabiliti dalla presente deliberazione, approva il piano della rete scolastica per l'anno scolastico 2013/2014.

PROVINCIA DI ANCONA

DENOMINAZIONE AUTONOMIA	SEDI	COMUNE		INDIRIZZO DI STUDIO	ARTICOLAZIONE	RICHIESTE ARTICOLAZIONI OPZIONI DGR 283/2012
IIS PANZINI	IPSAR PANZINI	SENIGALLIA	P	servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera	enogastronomia	prodotti dolciari artigianali e industriali
IIS VOLTERRA ELIA	ITI VOLTERRA	ANCONA	T	trasporti e logistica	conduzione del mezzo	conduzione del mezzo aereo
			T	trasporti e logistica	conduzione del mezzo	conduzione del mezzo navale
			T	trasporti e logistica	conduzione del mezzo	conduzione di apparati e impianti marittimi
IIS PADOVANO	IPSA PADOVANO	SENIGALLIA	P	manutenzione e assistenza tecnica		Apparati, impianti e servizi tecnici e industriali
			P	produzioni industriali e artigianali	artigianato	Produzioni tessili-sartoriali
	IPSA PADOVANO	ARCEVIA	P	manutenzione e assistenza tecnica		Apparati, impianti e servizi tecnici e industriali
IIS OSIMO LAENG	IPSA LAENG	OSIMO	P	manutenzione e assistenza tecnica		Apparati, impianti e servizi tecnici e industriali
			P	produzioni industriali e artigianali	artigianato	Produzioni tessili-sartoriali
			T	meccanica, mecatronica ed energia	meccanica mecatronica	Tecnologie delle materie plastiche
IIS PIERALISI	IPSA PIERALISI	JESI	P	manutenzione e assistenza tecnica		Apparati, impianti e servizi tecnici
			P	manutenzione e assistenza tecnica		Manutenzione dei mezzi di trasporto
	IPA SALVATI	MONTE ROBERTO	P	servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale		Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
IIS EINSTEIN-NEBBIA	IPSAR NEBBIA ALBERGHIERO	LORETO	P	servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera	enogastronomia	prodotti dolciari artigianali e industriali
IIS MERLONI MILIANI	ITI MERLONI	FABRIANO	T	grafica e comunicazione		Tecnologie cartarie *
	IPSA MILIANI	FABRIANO	P	produzioni industriali e artigianali	artigianato	Produzioni tessili-sartoriali
IIS PODESTI CALZECCHI ONESTI	IIS PODESTI CALZECCHI ONESTI	ANCONA	P	servizi commerciali		Promozione commerciale e pubblicitaria

* Approvato con D.A. n. 19/2011

PROVINCIA DI FERMO

DENOMINAZIONE AUTONOMIA	SEDI	COMUNE	INDIRIZZO DI STUDIO	ARTICOLAZIONI	RICHIESTE ARTICOLAZIONI OPZIONI DGR 283/2012
IPSIA RICCI	IPSIA RICCI	FERMO	manutenzione e assistenza tecnica		Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili
			produzioni industriali e artigianali	artigianato	Produzioni tessili-sartoriali
ITCGT CARDUCCI GALILEI	ITCGT CARDUCCI GALILEI	FERMO	costruzioni, ambiente e territorio		Tecnologie del legno nelle costruzioni
IIS EINAUDI	IPSCT SANT'ELPIDIO A MARE	SANT'ELPIDIO A MARE	servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera	enogastronomia	Prodotti dolciari artigianali ed industriali
	IPSAR PORTO SANT'ELPIDIO	PORTO SANT'ELPIDIO	servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera	enogastronomia	Prodotti dolciari artigianali ed industriali

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DENOMINAZIONE AUTONOMIA	SEDI	COMUNE	INDIRIZZO DI STUDIO	ARTICOLAZIONI	RICHIESTE ARTICOLAZIONI OPZIONI DGR 283/2012
IIS SACCONI CECI	IPSCT CECI ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	servizi commerciali		Promozione commerciale e pubblicitaria
	IPSIA SACCONI ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	manutenzione e assistenza tecnica		Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili
			manutenzione e assistenza tecnica		Manutenzione dei mezzi di trasporto
			produzioni industriali e artigianali	artigianato	Produzioni tessili-sartoriali
IPSIA SAN BENEDETTO TR.	IPSIA SAN BENEDETTO TR.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	manutenzione e assistenza tecnica		Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili
			manutenzione e assistenza tecnica		Manutenzione dei mezzi di trasporto
			produzioni industriali e artigianali	Industria	Produzioni audiovisive
			produzioni industriali e artigianali	artigianato	Produzioni tessili-sartoriali
IPSAR BUSCEMI S.BENEDETTO TRONTO	IPSAR BUSCEMI	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera	enogastronomia	Prodotti dolciari artigianali e industriali
ITCG UMBERTO I	ITCG UMBERTO I	ASCOLI PICENO	costruzioni, ambiente e territorio		Tecnologie del legno nelle costruzioni

PROVINCIA DI MACERATA

DENOMINAZIONE AUTONOMIA	SEDE	COMUNE	INDIRIZZO DI STUDIO	ARTICOLAZIONI	RICHIESTE ARTICOLAZIONI OPZIONI DGR 283/2012
IIS BRAMANTE	ITC BRAMANTE	MACERATA	costruzioni, ambiente e territorio		Tecnologie del legno nelle costruzioni
	IPSCT PANNAGGI	MACERATA	servizi commerciali		Promozione commerciale e pubblicitaria
IPSIA RENZO FRAU	IPSIA ROSA	SAN GINESIO	manutenzione e assistenza tecnica		Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
			produzioni industriali e artigianali	industria	Arredi e forniture d'interni
	IPSIA ROSA	TOLENTINO	produzioni industriali e artigianali	artigianato	Produzioni tessili-sartoriali
IIS BONIFAZI	IPSCT BONIFAZI	CIVITANOVA MARCHE	produzioni industriali e artigianali	artigianato	Produzioni tessili-sartoriali
			servizi commerciali		Promozione commerciale e pubblicitaria

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DENOMINAZIONE AUTONOMIA	SEDI	COMUNE	INDIRIZZO DI STUDIO	ARTICOLAZIONI	RICHIESTE ARTICOLAZIONI OPZIONI DGR 283/2012
IIS CECCHI	IPA CECCHI	PESARO	servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale		Valorizzazione e commercializzazione prodotti agricoli del territorio
IIS VOLTA APOLLONI POLO SCOLASTICO 3	IPC OLIVETTI	FANO	servizi commerciali		Promozione commerciale e pubblicitaria
	ISTITUTO TECNICO NAUTICO ARCHIMEDE	FANO	trasporti e logistica	costruzione del mezzo	Costruzioni navali
			trasporti e logistica	conduzione del mezzo	Conduzione del mezzo navale
			trasporti e logistica	conduzione del mezzo	Conduzione di apparati ed impianti marittimi
	IPSIA VOLTA	FANO	manutenzione e assistenza tecnica		Manutenzione dei mezzi di trasporto
manutenzione e assistenza tecnica				Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili	
ITG GENGA	ITG GENGA	PESARO	costruzioni, ambiente e territorio		Tecnologie del legno nelle costruzioni
IPIA BENELLI	IPSIA BENELLI	PESARO	manutenzione e assistenza tecnica		Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili
			manutenzione e assistenza tecnica		Manutenzione dei mezzi di trasporto
			produzioni industriali e artigianali	artigianato	Produzioni artigianali del territorio
IIS S. MARTA E BRANCA	IPSAR S.MARTA	PESARO	servizi commerciali		Promozione commerciale e pubblicitaria
			servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera	enogastronomia	Prodotti dolciari artigianali e industriali
OMNICOMPENSIVO MONTEFELTRO	IPSIA	SASSOCORVARO	manutenzione e assistenza tecnica		Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili